



Queste domande, come emerge anche dalla lettera allegata alla bozza finale dell'*affidavit*, poi pubblicata sul giornale Il Mondo (allegato 14 della querela), avevano come scopo quello di fare emergere come l'avv. Gamna fosse complice delle controparti di Margherita (Marcella Gabetti, Grande Stevens), facendole concludere un accordo sfavorevole perché non ricomprendente l'immensa fortuna *off shore* del padre defunto.

Gamna riferiva in querela che al suo rifiuto di sottoscrivere l'*affidavit* seguirono numerose altre intimidazioni: oltre ad una ulteriore lettera (vd. allegato 27 della querela), il 9 luglio 2008, Margherita Agnelli depositava alla Pretura di Lugano istanza di sequestro (vd. allegato 28 della querela) concesso dall'Autorità svizzera, ma rimasto ineseguito in quanto nella banca indicata in richiesta non erano risultati presenti beni o titoli intestati a Gamna.

Inoltre, l'avv. Poncet inviava una missiva anche allo studio Chiomenti, dando così pubblica notizia delle irregolarità del socio e chiedendo delucidazioni al riguardo (allegato 29 della querela), cui seguiva una denuncia all'Ordine degli avvocati di Milano e alla Procura della Repubblica.

Contestualmente a ciò, Margherita Agnelli e l'avv. Poncet attuavano una strategia analoga (lettere e ricorsi alle competenti autorità) nei confronti dell'avv. Patry, anch'egli coinvolto come legale di Margherita nella trattativa successoria avviata nel 2004 e beneficiario del pagamento di 10 milioni di euro a titolo di parcella. Gamna in querela sottolineava come anche queste condotte, benché a lui non direttamente rivolte, avessero lo scopo unico di intimidirlo, per mettere in luce i rischi economici e professionali in cui incorreva non collaborando con Margherita ed i suoi legali.

Il delitto di tentata estorsione non sussiste.

Per configurarsi tale ipotesi di reato, è necessario che la minaccia - commessa nel caso di specie in relazione all'esercizio di un diritto - sia pur sempre funzionale a procurarsi un profitto illecito. Detto altrimenti, è necessario che vi sia un *quid pluris* rispetto a ciò che si otterrebbe con il semplice esercizio del diritto, capace di attribuire i caratteri dell'ingiustizia alla minaccia di attuare una condotta di per sé lecita (*ex plurimis*, Cass., Sez. 2, 28/11/2007, Rv. 238904).

Nel caso di specie, l'elemento del profitto sarebbe da individuare - stando alla ricostruzione di Gamna nella querela - nell'ottenimento di una sua dichiarazione testimoniale favorevole a Margherita Agnelli nella causa successoria da questa promossa.

L'ingiustizia di tale profitto dovrebbe essere connessa alla falsità delle dichiarazioni oggetto dell'*affidavit* preteso da Margherita Agnelli e dall'avv. Poncet: solo se questi avessero minacciato, direttamente o indirettamente, di rendere noti gli illeciti fiscali dell'avv. Gamna al fine di ottenere una deposizione falsa, sarebbe corretto qualificare la vicenda in termini estorsivi; viceversa, qualora le dichiarazioni "stimolate" fossero state rispondenti al vero, non potrebbe ravvisarsi quel *quid pluris* caratterizzato dall'ingiustizia del profitto, ottenendo Margherita, per il tramite di esse, solo quanto effettivamente di propria spettanza.

Non è provato che le dichiarazioni richieste da Margherita Agnelli e Poncet all'avv. Gamna da far confluire in un *affidavit* per il Tribunale di Torino, fossero mendaci.

Più correttamente: non è provato che a Gamna fosse stato chiesto di dire il falso.

Di più.

Questo ufficio, per le ragioni che si evidenzieranno nelle pagine che seguono, non è riuscito a ricostruire il patrimonio detenuto all'estero dal senatore Giovanni Agnelli.

Vi sono tuttavia molteplici indizi che portano a ritenere come verosimile la esistenza di un patrimonio immenso in capo al defunto Giovanni Agnelli, le cui dimensioni e la cui distribuzione territoriale non sono mai stati compiutamente definiti.

Se questo è vero:





- l'iniziativa giudiziaria promossa in sede civile da Margherita Agnelli non può essere liquidata come una pretesa avventata, essendo tutt'altro che remota la possibilità che parte del patrimonio paterno le sia stata occultata;
- non possono escludersi, almeno in linea teorica, accordi tra le persone coinvolte in questa vicenda volti a marginalizzare Margherita Agnelli sul piano economico (non vi è la prova né in un senso né in un altro, il tutto essendo rimesso a contrapposte versioni delle parti in causa);
- deve negarsi l'"ingiustizia" del profitto avuto di mira da Margherita Agnelli, posto che la stessa, quale erede universale del padre, aveva titolo a conoscere l'ammontare del suo patrimonio in funzione di un giusto riparto con la madre.

Nelle pagine che seguono si offriranno alcuni spunti a sostegno di quanto sopra dedotto.

Un primo indizio riguarda le modalità di adempimento dell'accordo successorio siglato nel 2004 tra le eredi Agnelli. Era infatti emerso come il pagamento di € 109.658.000,00 in favore di Margherita Agnelli era stato effettuato da un conto acceso presso la sede di Zurigo della Morgan Stanley. Questo conto era sicuramente sconosciuto al Fisco, non essendo stato inserito nel quadro RW relativo alle dichiarazioni dei redditi di Giovanni Agnelli presentate per gli anni d'imposta 2002 e 2003 e sottoscritte dalla moglie Marcella Caracciolo.

Della esistenza di provviste immense riferibili a Giovanni Agnelli presso la sede di Zurigo di Morgan Stanley ha parlato nel corso delle indagini Paolo Revelli (vd. s.i.t. del 21 dicembre 2009), *ex managing director* di Morgan Stanley nella divisione che si occupava della gestione dei grandi patrimoni. Questi ha affermato di avere sempre saputo che presso la filiale di Zurigo esisteva una provvista direttamente riferibile all'avv. Giovanni Agnelli per una cifra compresa tra gli ottocento milioni e il miliardo di euro, fiduciarmente intestata e detenuta attraverso molteplici conti da Siegfried Maron.

Informazioni più approfondite sul punto non sono state raccolte, non essendo stato possibile acquisire dati ulteriori dalla banca coinvolta e non avendo l'autorità giudiziaria elvetica assicurato la necessaria collaborazione.

Un ulteriore elemento indiziario porta a Vaduz (Licchtenstein), ove avevano sede fondazioni trust e Anstalt riconducibili a Giovanni Agnelli.

L'esistenza di queste entità è riferita a Margherita Agnelli e, quindi, a Poncet, dallo stesso Gamna. Quest'ultimo ebbe a dire, in sede di interrogatorio (vd. verbale del 27.03.2010), che la somma oggetto dell'accordo concluso dalla sig.ra Agnelli derivasse proprio dalla liquidazione dei trust nel tempo confluiti in Alkyone (fondazione con sede appunto a Vaduz). Ed è alla struttura e alla composizione di questi trust che John Elkann avrebbe fatto riferimento asserendo testualmente, così come riferito dallo stesso Gamna, "*non vi daremo mai quelle società e i loro conti perché voi non dovete vedere le operazioni che vi sono passate*".

Da attività svolte nel corso delle indagini (nella specie la perquisizione dello studio SIA, ove lavorava Abbatesciani) è emersa l'esistenza di un regolamento supplementare dello statuto della fondazione Alkyone, avente sede in Vaduz (Licchtenstein), recante, in particolare, i nominativi dei cd. "*Protectors*" della fondazione, ossia Giovanni Agnelli, Gianluigi Gabetti, Franco Grande Stevens e Siegfried Maron.

Anche soggetti terzi, come Orlando Bisegna (vd. verbale di s.i.t. del 9 aprile 2010) e Caris Vanghetti (vd. verbale di s.i.t. del 11.05.2010) erano a conoscenza dell'esistenza di alcune fondazioni/Anstalt riconducibili alla famiglia Agnelli, nonché in possesso di documenti a queste relativi seppur oscurati nelle parti identificative.





I tentativi di fare luce su queste entità giuridiche e sui soggetti che le avevano mosse sono stati vanificati, qui come in Svizzera, dalla mancata collaborazione della locale autorità giudiziaria.

Le commissioni rogatorie verso il Procuratore Cantonale di Zurigo e verso il Procuratore in Liechtenstein sono state respinte sulla base dell'assunto - non del tutto condivisibile - che le richieste avevano esclusiva finalità fiscale.

Per questa ragione le indagini venivano spostate in un'altra direzione.

L'esistenza di 3 moli (nn. 25, 26 e 27) presso il porto francese di Beaulieu, notoriamente in uso all'avv. Agnelli sin dagli anni '70 e intestati ad una finanziaria e a due società *off shore* metteva, nuovamente, in luce la disponibilità della famiglia Agnelli di schermi attraverso cui deteneva beni celandone provenienza e titolarità.

Utili ai fini investigativi erano le reiterate discussioni di Mark Turner, cittadino belga consulente del collegio difensivo di Margherita Agnelli.

Dalla documentazione da questi prodotta (in atti), risultava che un molo fosse intestato alla TRIARIA INVESTMENTS Ltd, con sede in Jersey - società peraltro intestataria di uno dei conti correnti presso la Morgan Stanley di Zurigo riconducibile, secondo le dichiarazioni di Paolo Revelli, a Giovanni Agnelli - mentre gli altri due erano formalmente riconducibili alle società *off shore* DELPHBURN LIMITED, con sede nell'Isola di Man, e CHELESTRINA COMPANY LIMITED, con sede in Jersey.

La riconducibilità diretta dei tre moli all'avv. Giovanni Agnelli veniva altresì confermata dai figli di Achille Boroli, persona che nel 2004 aveva rilevato i tre moli. Stando alle loro dichiarazioni, detti moli erano effettivamente in uso alla famiglia Agnelli a partire dagli anni '70.

In conclusione,

I dati sopra riportati, insufficienti a stabilire l'entità del patrimonio estero (mai reso noto) di Giovanni Agnelli, sono sufficienti a rendere - quantomeno in astratto - credibile l'iniziativa giudiziaria della figlia. A maggior ragione, per quel che interessa in questa sede, ad escludere che la stessa (con i suoi legali) abbia perseguito, attraverso le richieste indirizzate all'avv. Garma, un intento estorsivo. Non riscontrandosi nel caso di specie il perseguimento di un profitto ingiusto, al di fuori di una legittima pretesa alla ostensione completa del patrimonio paterno una volta aperta la successione.

### La posizione di Siegfried Maron

È il soggetto indicato da Margherita Agnelli come uno dei più vicini al padre nella gestione del patrimonio personale e come colui il quale avrebbe posto in essere un intervento diretto a celare qualsiasi informazione sull'esistenza di conti correnti riconducibili all'avv. Agnelli accessi presso l'agenzia Morgan Stanley di Zurigo.

Se ne è in parte già parlato richiamando le dichiarazioni di Paolo Revelli, *ex managing director* di Morgan Stanley, il quale ha fatto (in sede di s.i.t.) esplicito riferimento alla presenza, presso la filiale di Zurigo, di una provvista tra gli ottocento milioni e il miliardo di euro direttamente riferibile all'avvocato Giovanni Agnelli già dalla fine degli anni novanta, ma fiduciarmente intestato e detenuto attraverso molteplici veicoli gestiti da Siegfried Maron. Si ricorda, peraltro, che dalla stessa banca e filiale era stato disposto il bonifico di 109 milioni di euro destinato a Margherita Agnelli quale pagamento dell'*asset* ereditario di sua pertinenza.